



*Città di Selvazzano Dentro*  
*- Provincia di Padova -*

***Regolamento di svolgimento  
del Mercatino dell'Antiquariato  
e del collezionismo***

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29.12.2016



## **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercatino dell'Antiquariato e del collezionismo.

## **ART. 2 FONTI NORMATIVE**

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 s.m.i.;  
Legge n. 241/1990;  
Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 s.m.i.;  
Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956;  
D.Lgs. n. 59 del 26/3/2010;  
DGRV n. 986 del 18 giugno 2013;  
DGRV n. 1017 del 29/6/2016;  
DGRV n. 1552 del 10/10/2016.

## **ART. 3 TIPOLOGIA**

Il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, ha come oggetto il commercio di cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose in genere e oggetti di antiquariato.

## **ART. 4 GIORNO ED ORARI DI SVOLGIMENTO**

Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge la prima domenica del mese. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 8.00.

Il mercatino avrà inizio non prima delle ore 8.00 e termine non oltre le ore 20.00.

Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino, e comunque non prima delle ore 15,00 nei mesi invernali da ottobre a marzo e non prima delle ore 18.00 nei rimanenti mesi. In caso di abbandono, non potrà essere rioccupato dal titolare nella medesima giornata.

## **ART. 5 AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE**

Il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge a Tencarola - area mercatale di Via Padova - come da planimetria allegata.

Dovrà essere garantito il corretto transito dei mezzi di soccorso, anche nel caso di affidamento in gestione a concessionario.

Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni.

## **ART. 6 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 44 operatori di cui nr. 31 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e nr. 13 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo

sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. nr. 10/2001).

## **ART. 7 CONCESSIONARIO**

L'organizzazione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo può essere affidata in gestione a terzi, che curano ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento delle manifestazioni secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune.

L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dall'organizzatore delle manifestazioni secondo le modalità stabilite con apposita convenzione. L'assegnazione potrà essere fatta esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario sarà tenuto al pagamento della tassa occupazione spazi, della tariffa smaltimento rifiuti, dell'importo relativo allo spazzamento dell'area.

## **ART. 8 CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI**

Il concessionario o il Comune potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo per l'occupazione suolo pubblico, lo smaltimento rifiuti, la pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento dei mercati.

Il Comune si riserva la possibilità di stabilire, con apposita delibera di Giunta comunale, forme di incentivazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riduzioni temporanee del corrispettivo occupazione suolo pubblico e/o TARI.

## **ART. 9 REQUISITI RICHIESTI AGLI ESPOSITORI**

Al mercato dell'antiquariato possono partecipare operatori aventi i seguenti requisiti di legge:

- operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 6 aprile 2001 n. 10 che esercitano l'attività in modo professionale e i soggetti già iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) ed in possesso:
  - Requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
  - Iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura;
- soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della l.r.6.4.2001, n. 10.

## **ART. 10 SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE**

Gli operatori presenti possono commercializzare i seguenti prodotti, di cui all'art. 3 e più precisamente:

- Esclusivamente cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi casalinghi. Oggetti da collezione quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da

fumo, profumi, militari ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzione di animali;

Sono esclusi dalla commercializzazione:

- Qualsiasi merce di nuova produzione e opere di nuova realizzazione;
- Abbigliamento in genere.

Gli hobbisti non possono, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della L.R. 10/2001 e s.m.i., vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui all'art. 28, comma 1, del D.L.vo n.114/98.

Agli operatori non professionali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 128 (tenuta del registro) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Durante la manifestazione, all'interno dell'area del mercatino, è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche.

E' vietata ogni forma di asta.

## **ART. 11 ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI**

Il Comune rilascia l'autorizzazione, e contestuale concessione del posteggio, di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98, valida per dieci anni, a seguito di esperimento di procedura di selezione pubblica.

Almeno 90 giorni prima della data di pubblicazione del bando di selezione, il Comune ne dà comunicazione, anche mediante avvisi pubblici, informando altresì le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione può essere presentata da imprese individuali, società di persone, società di capitali o cooperative regolarmente costituite, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 "*Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*" del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. e all'art. 4-bis "*Obblighi di regolarità contributiva*" e 4-ter "*Verifiche presso l'INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)*" della L.R. 10/2001 e s.m.i.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione deve essere redatta e inviata secondo le modalità indicate nel bando, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio e pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.

La trasmissione della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme a quanto previsto nel bando o priva dei dati essenziali richiesti, comporta l'inammissibilità della domanda. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Comune lo comunica al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione, indicando le cause di irregolarità e assegnando un termine per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente il termine concesso per la regolarizzazione, la domanda verrà archiviata.

Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, assegna l'autorizzazione e la contestuale concessione in relazione ad ogni singolo posteggio messo a bando.

In caso di pluralità di domande concorrenti, il Comune procede alla formazione di una graduatoria, effettuata per ogni singolo posteggio, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nel bando secondo quanto fissato dalla normativa nazionale e regionale vigente al momento della pubblicazione dello stesso.

La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio messo a bando è pubblicata all'Albo pretorio e sul sito del Comune; contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo di 60 giorni fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria definitiva approvata entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, ecc.) entro il termine di 60 giorni.

## **ART. 12 CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI**

I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8.00 della domenica in cui si svolge il mercatino vanno concessi agli operatori professionali non concessionari, presenti e titolari di autorizzazione amministrativa, sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita domanda.

Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.

## **ART. 13 ASSENZE**

Nel caso che il titolare del posteggio rimanga assente ingiustificato per un massimo di tre volte nell'arco di un anno, perderà il diritto al posteggio, con relativa decadenza dell'autorizzazione.

## **ART. 14 ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI, C.D. HOBBISTI**

Il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al mercato dell'antiquariato e del collezionismo da parte degli operatori non professionali è fissato nel 30 novembre di ogni anno.

Ciascuna domanda deve contenere:

- dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale del richiedente, dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
- dimensioni del posteggio richiesto non superiori a mq.12;
- esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 10;

L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data di partecipazione del mercatino.

L'operatore non professionale (c.d. hobbista) che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, per partecipare al mercatino deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia (per i non residenti nel Veneto), contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione, esauriti i quali l'operatore non professionale non potrà partecipare, come operatore non professionale, nell'anno solare in corso, ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

L'operatore non professionale deve presentare di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita.

L'assegnazione del relativo posteggio all'operatore non professionale avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta assegnazione del posteggio al mercatino non crea in capo all'operatore non professionale (hobbista) alcun diritto di priorità.

L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.

Agli operatori non professionali sarà preventivamente rilasciata, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge e su specifica richiesta, un'autorizzazione temporanea valida per una durata massima di sei giornate di mercatino.

Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.lgs. n. 114/1998.

#### **ART. 15 CONTROLLI**

Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali.

#### **ART. 16 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Ogni operatore, o il concessionario, sarà obbligato alla corresponsione al Comune del canone di occupazione di suolo pubblico secondo le modalità e gli importi stabiliti nel relativo regolamento.

#### **ART. 17 PULIZIA DELL'AREA E TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI**

Ogni operatore, o il concessionario, dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione.


Ogni operatore, o il concessionario è inoltre obbligato al pagamento al Comune o tramite l'Ente Gestore della tariffa di smaltimento rifiuti giornaliera, riferita alla superficie complessiva occupata ed al corrispettivo per lo spazzamento dell'area.

#### **ART. 18 SANZIONI**

La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D.L.vo n. 114/1998.

#### **ART. 19 NORMA FINALE**

Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.



BANCO OPERATORE PROFESSIONALE

BANCO OPERATORE NON PROFESSIONALE



**CITTA' di SELVAZZANO DENTRO**  
 Provincia di Padova

Settore  
 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI  
 Geom. Roberto OSTI

PROPOSTA  
 MERCATO ANTIQUARIATO  
 E DEL COLLEZIONISMO

scala 1:500

LAVORO



VIA AQUILEIA

VIA PADOVA

VIA SPALATIO

VIA AQUILEIA

▲ CORSIA COMMERCIALE ▼

▲ CORSIA COMMERCIALE ▼

▲ CORSIA COMMERCIALE ▼

▲ CORSIA COMMERCIALE ▼

area baricata come allettata

posti auto 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

postazione TAXI

area baricata come allettata

area baricata come allettata